



CITTÀ DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

Partita IVA 02422160727

SETTORE II **BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE** **Servizio Tributi**

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 31/10/2012



CITTÀ DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

Partita IVA 02422160727

SETTORE II **BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE** **Servizio Tributi**

SOMMARIO

- Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**
- Articolo 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**
- Articolo 3 DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI**
- Articolo 3-bis FUSIONE E COLLEGAMENTO CATASTALE**
- Articolo 4 SOGGETTI PASSIVI**
- Articolo 5 SOGGETTO ATTIVO**
- Articolo 6 BASE IMPONIBILE**
- Articolo 6-bis DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI**
- Articolo 6-ter RIDUZIONE PER AREE FABBRICABILI**
- Articolo 6-quater FABBRICATO PARZIALMENTE COSTRUITO**
- Articolo 7 RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI**
- Articolo 8 DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA**
- Articolo 9 DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**



CITTÀ DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

Partita IVA 02422160727

SETTORE II

BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE

Servizio Tributi

**Articolo 9 - bis INCREMENTO DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE
PER INVALIDO CIVILE CONVIVENTE**

**Articolo 9 - ter RIDUZIONE PER GLI IMMOBILI DIVERSI DALL'
ABITAZIONE PRINCIPALE LOCATI CON CONTRATTO DI LOCAZIONE A
CANONE CONCORDATO**

Articolo 10 ASSIMILAZIONI

Articolo 11 ESENZIONI

Articolo 12 QUOTA RISERVATA ALLO STATO

Articolo 13 VERSAMENTI

Articolo 14 DICHIARAZIONE

Articolo 15 ACCERTAMENTO

Articolo 16 RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 17 SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 18 RIMBORSI

Articolo 19 CONTENZIOSO

Articolo 20 INCENTIVI PER IL PERSONALE ADDETTO

Articolo 21 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA



CITTÀ DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

Partita IVA 02422160727

SETTORE II **BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE** **Servizio Tributi**

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di ALTAMURA dell'Imposta Municipale Propria "sperimentale", d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltretutto dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di ALTAMURA assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, nonché i terreni agricoli.

Articolo 3

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
 - a. Per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le sue relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile; a tal fine gli interessati dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla legge per l'individuazione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e pertinenze. In caso di omessa o erronea individuazione delle unità immobiliari di cui al periodo



CITTÀ DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

Partita IVA 02422160727

SETTORE II **BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE** **Servizio Tributi**

- precedente, il Comune riconosce le agevolazioni agli immobili con rendita catastale più elevata.
- b. Per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;
 - c. Per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - d. per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;
 - e. per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all’esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Articolo 3 – bis **FUSIONE E COLLEGAMENTO CATASTALE**

1. Qualora due o più unità immobiliari contigue siano occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, al fine di godere delle agevolazioni previste per l’abitazione



CITTÀ DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

Partita IVA 02422160727

SETTORE II **BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE** **Servizio Tributi**

principale l'interessato è tenuto a dichiarare e documentare che è stata presentata ai competenti uffici catastali regolare richiesta di fusione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione.

2. Qualora la fusione di cui sopra non possa essere richiesta a causa delle differenti titolarità delle unità immobiliari o della diversità delle quote di possesso, per poter godere delle agevolazioni previste per l'abitazione principale, il contribuente è tenuto a dichiarare e documentare che è stata presentata ai competenti uffici catastali regolare richiesta di collegamento catastale ai fini fiscali delle unità medesime secondo le procedure previste ed al tempo vigenti. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione.

Articolo 4 **SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:
 - a. il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - b. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - c. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - d. il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 - e. l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Articolo 5 **SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di ALTAMURA relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.



CITTÀ DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

Partita IVA 02422160727

SETTORE II **BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE** **Servizio Tributi**

Articolo 6 **BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dalla legge.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.
5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.
6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.



CITTÀ DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

Partita IVA 02422160727

SETTORE II **BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE** **Servizio Tributi**

7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
8. Il Settore Urbanistica del Comune comunica al proprietario l'intervenuta edificabilità dell'area con mezzi idonei.
9. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa a quanto previsto dal periodo precedente, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, allegando alla suddetta dichiarazione idonea documentazione a supporto e la quietanza di versamento dei diritti di cui al periodo successivo. Al fine di consentire al Comune di recuperare le spese sostenute per procedere agli accertamenti da parte dell'ufficio tecnico comunale ovvero alle opportune verifiche e riscontri delle dichiarazioni del contribuente, mediante professionista esterno, il dichiarante è tenuto a versare in via anticipata l'importo dei diritti ed oneri così come fissati con deliberazione della Giunta Comunale. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.
 - c) ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:
 - 1) L'inagibilità/inabitabilità devono consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi della normativa edilizia al tempo vigente. In ogni caso non può essere considerato inagibile o inabitabile l'immobile in corso di costruzione che sconta l'imposta sulla base imponibile rappresentata dal valore dell'area edificabile su cui insiste il fabbricato stesso o sulla scorta della rendita catastale qualora l'immobile, pur essendo in corso di costruzione, sia stato, per qualunque motivo, oggetto di classamento e accatastamento come fabbricato ultimato.



CITTÀ DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

Partita IVA 02422160727

SETTORE II **BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE** **Servizio Tributi**

- 2) A puro titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - i) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischio di crollo;
 - ii) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) lesionate in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - iii) edifici per i quali sono stati adottati provvedimenti (ordinanze, decreti, etc.) di sgombero, di demolizione o ripristino;
 - iv) edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili all'uso per il quale erano destinati e per diventare tali necessitano degli interventi di cui al precedente punto 1).
- 3) Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
- 4) In ogni caso, la riduzione prevista ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale o altra autorità o ufficio abilitato (Asl, Vigili del fuoco, etc.) lo stato di inabitabilità o inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.
- 5) In ogni caso, non può essere concessa la riduzione per quei fabbricati, che pur avendo le caratteristiche ed i requisiti per essere riconosciuti inagibili o inabitabili, sono di fatto utilizzati. A puro titolo esemplificativo si considerano di fatto utilizzati:
 - gli immobili che presentano evidenti tracce della presenza costante dell'uomo al proprio interno (letti, sedie, armadi, frigoriferi, televisioni, computer, etc.) e l'allacciamento alle utenze domestiche;
 - gli immobili che, pur essendo sprovvisti di una o più utenze domestiche e non abitati da persone, sono adibiti a deposito e/o ricovero di suppellettili, materiali vari, macchinari, utensili, etc.;
 - gli immobili situati nelle periferie o in campagna, che pur essendo sprovvisti degli allacci di acqua, fogna e luce sono a disposizione del possessore e al servizio dei terreni circostanti (ricovero di trattori e mezzi agricoli in genere, ricovero di animali, deposito merci e suppellettili, etc.);
 - gli immobili per i quali il possessore abbia contestualmente richiesto il riconoscimento dei requisiti di ruralità.



CITTÀ DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

Partita IVA 02422160727

SETTORE II **BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE** **Servizio Tributi**

Articolo 6-bis **DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI**

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5, dell'art. 5, del D. Lgs. 30/12/1992 n. 504.
2. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, per prevenire l'insorgenza del contenzioso, per agevolare il pagamento dell'imposta da parte dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia versato l'imposta sulla base di valori non inferiori a quelli deliberati dalla Giunta Comunale.
3. I valori minimi deliberati dalla Giunta non sono vincolanti per il contribuente, il quale, tenuto conto di quanto richiamato dal comma 1 del presente articolo e dal comma 6, del precedente articolo 6, ha la facoltà di dichiarare e documentare un valore venale dell'area edificabile difforme da quello deliberato dal Comune. In tal caso, non è dovuto alcun rimborso al contribuente che abbia versato l'imposta sulla scorta di un valore venale maggiore di quello deliberato dalla Giunta Comunale.
4. La deliberazione di cui al comma 2 è efficace dal 1° gennaio dell'anno di riferimento se adottata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente o comunque in vigore.

Articolo 6 – ter **RIDUZIONE PER AREE FABBRICABILI**

1. Ferma restando la determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili di cui agli articoli 6 e 6-bis del presente Regolamento, la predetta base imponibile cui applicare l'imposta dovuta è ridotta nei valori e per le tipologie qui di seguito elencate:
 - Riduzione del 35% (trentacinque per cento) della base imponibile, in mancanza dello strumento urbanistico di attuazione e/o progetto attuativo convenzionato così come previsti dalle norme urbanistiche di P.R.G. .
 - Riduzione del 30% (trenta per cento) della base imponibile, in mancanza del lotto minimo di intervento ove previsto dallo strumento urbanistico o per superficie che sia inferiore al 20% (venti per cento) della superficie del comparto di intervento.
 - Le suddette riduzioni sono tra loro cumulabili.
2. Al fine di godere delle riduzioni di cui al precedente comma, il contribuente è tenuto a presentare al Servizio Tributi apposita istanza alla quale deve essere allegata idonea



CITTÀ DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

Partita IVA 02422160727

SETTORE II **BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE** **Servizio Tributi**

documentazione a supporto (ad esempio perizie, relazioni tecniche, etc.). L'ufficio si riserva di effettuare le opportune verifiche ed i necessari riscontri presso i settori tecnici dell'Ente.

3. Il Comune si riserva di accertare la maggiore imposta dovuta, con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi come per legge, in mancanza della presentazione dell'istanza e della documentazione di cui sopra o qualora, dalle verifiche effettuate, le riduzioni richieste non possano essere concesse.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono applicabili, in tutto od in parte, qualora, nella deliberazione di Giunta Comunale di cui all'articolo 6-bis, la determinazione del valore indicativo abbia tenuto conto delle circostanze indicate al comma 1. Analogamente, le riduzioni non sono applicabili sui valori dichiarati dal contribuente ai sensi del comma 3 dell'art. 6-bis.

Articolo 6 – quater **FABBRICATO PARZIALMENTE COSTRUITO**

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l'accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla domanda di accatastamento o di utilizzo se precedente. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Articolo 7 **RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI**

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
 - a. del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
 - b. del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
 - c. del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.



CITTÀ DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

Partita IVA 02422160727

SETTORE II **BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE** **Servizio Tributi**

2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltretutto rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. L'agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota d'imposta riservata allo Stato.

Articolo 8

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA

1. Ai sensi del comma 12 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, per l'anno 2012, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate, nei limiti previsti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il 30 settembre 2012 o, se successivo, entro il termine ultimo per l'approvazione del Bilancio, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2012.
2. Ai sensi del comma 13 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Articolo 9

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.



CITTÀ DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

Partita IVA 02422160727

SETTORE II **BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE** **Servizio Tributi**

3. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma 1 è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 e, dunque, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600. La maggiorazione si applica anche ai figli adottivi e non può essere riconosciuta, invece, nei casi di affidamento dei minori e di affidamento preadottivo.
4. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quelle finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.
5. Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.
6. La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, né il comma 17 del medesimo articolo 13.

Articolo 9 – bis

INCREMENTO DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE PER INVALIDO CIVILE CONVIVENTE

1. A favore dei nuclei familiari in cui vi sia la presenza di almeno un invalido civile convivente, con residenza anagrafica e dimora abituale nell'immobile, totalmente inabile a causa di minorazioni fisiche o psichiche, beneficiario dell'indennità di accompagnamento di cui alla Legge 11 febbraio 1980, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuto dalla data di notifica della concessione di detta indennità da parte dell'INPS, il diritto all'aumento della detrazione di base per l'abitazione principale, nella misura pari ad Euro 150,00. L'importo della suddetta detrazione rimane invariato anche in presenza di più soggetti con i requisiti richiesti.
2. La maggiore detrazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 1 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quelle finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione. Qualora l'imposta sull'abitazione principale sia dovuta da più soggetti



CITTÀ DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

Partita IVA 02422160727

SETTORE II **BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE** **Servizio Tributi**

passivi, la detrazione di Euro 150,00 di cui al presente articolo è suddivisa, così come la detrazione di base, in parti uguali, indipendentemente dalla quota di possesso.

3. La concessione di tale ulteriore detrazione è subordinata alla dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1 mediante la presentazione di apposita comunicazione al Servizio Tributi, cui va allegata la documentazione giustificativa.

4. Tale comunicazione deve essere presentata nei medesimi termini della Dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. In caso di presentazione oltre tale termine, il beneficio decorre a partire dal mese successivo a quello di presentazione.

5. Il diritto a tale ulteriore detrazione permane anche per gli anni successivi, sino a che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, cui consegua o il venir meno del diritto o un diverso ammontare della detrazione spettante. In tali casi l'interessato dovrà presentare al Servizio Tributi apposita comunicazione.

Articolo 9 - ter

RIDUZIONE PER GLI IMMOBILI DIVERSI DALL' ABITAZIONE PRINCIPALE LOCATI CON CONTRATTO DI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO

1. Gli immobili diversi dalla abitazione principale utilizzati da terzi in forza di contratto di locazione a c.d. canone concordato previsto e disciplinato dall'articolo 2 comma III legge 9/12/1998 nr. 431 godono della riduzione del 35% dell'imposta determinata ai sensi del precedente articolo 8.

2. La riduzione è accordata qualora il conduttore abbia fissato la propria abitazione principale nell'immobile in oggetto.

3. Al fine di godere della riduzione di cui al precedente comma il soggetto contribuente è obbligato a presentare al servizio tributi apposita istanza di rimborso alla quale devono essere allegate copia del contratto di locazione, completo degli estremi di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, e copia della ricevuta dell'avvenuto versamento dell'imposta.

Articolo 10 **ASSIMILAZIONI**

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.



CITTÀ DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

Partita IVA 02422160727

SETTORE II **BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE** **Servizio Tributi**

Articolo 11 **ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a. Gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
 - b. I fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9.
 - c. I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni.
 - d. I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze.
 - e. I fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810.
 - f. I fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
 - g. I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984. Il Comune di ALTAMURA è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993 come interamente delimitato e, pertanto, salvo modifiche legislative, i terreni agricoli nel suo territorio sono esenti dall'IMU.
 - h. Gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222. Si stabilisce che l'esenzione, prevista all'art.7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 504/92, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, è riconosciuta esclusivamente per gli immobili dagli stessi posseduti ed utilizzati direttamente per lo svolgimento delle attività indicate nel medesimo comma.
 - i. I fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26



CITTÀ DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

Partita IVA 02422160727

SETTORE II **BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE** **Servizio Tributi**

febbraio 1994, n. 133. Il Comune di ALTAMURA risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT e, pertanto, salvo modifiche legislative, i fabbricati rurali ad uso strumentale nel proprio territorio sono esenti dall'IMU.

Articolo 12 **QUOTA RISERVATA ALLO STATO**

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 11, del Decreto Legge n. 201 del 2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, del su menzionato articolo 13.
2. La quota riservata allo Stato non si applica altresì: agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati; alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento; agli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio; alla casa coniugale assegnata all'ex coniuge.
3. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dall'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
4. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 13 del presente regolamento.
5. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 13 **VERSAMENTI**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.



CITTÀ DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

Partita IVA 02422160727

SETTORE II **BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE** **Servizio Tributi**

2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e a la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296
5. Al di fuori di specifiche ipotesi contemplate dalla legge (es. coniuge superstite per l'immobile già adibito ad abitazione coniugale; ex coniuge assegnatario della casa coniugale) non è ammesso il versamento dell'intera imposta dovuta sull'immobile a nome di un solo contitolare per conto degli altri che saranno tenuti, pertanto, a versare ciascuno secondo la propria percentuale di possesso.
6. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori pari ad euro 16,00 ovvero al diverso importo stabilito per tale fattispecie per i tributi erariali.

Articolo 14 **DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
3. Per la modulistica, le istruzioni di compilazione, e l'individuazione delle ipotesi in cui la stessa risulta essere obbligatoria ed il suo contenuto essenziale, si rinvia ai vigenti provvedimenti normativi ed attuativi.
4. Le dichiarazioni sono presentate esclusivamente in formato elettronico e tramesse in via telematica, salvo esigenze di carattere organizzativo degli uffici comunali che rendano necessario il temporaneo differimento della presente disposizione. La presentazione diretta al Comune delle dichiarazioni cartacee, finché ammessa, deve essere fatta all'ufficio del protocollo generale dell'ente. E' altresì riconosciuta la facoltà ai competenti uffici comunali di



CITTÀ DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

Partita IVA 02422160727

SETTORE II **BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE** **Servizio Tributi**

impartire ai contribuenti ulteriori istruzioni ed indicazioni per esigenze organizzative, di semplificazione, di miglioramento dei servizi al pubblico e di ottimizzazione dei rapporti con i cittadini.

Articolo 15 **ACCERTAMENTO**

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone rimborsi.
4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro



CITTÀ DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

Partita IVA 02422160727

SETTORE II **BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE** **Servizio Tributi**

cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

Articolo 16 **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione mediante:
 - a. riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, con i privilegi del Titolo II del D.P.R. 602/73, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997;
 - b. le diverse ed ulteriori forme previste dall'ordinamento vigente.
2. La scelta delle modalità di riscossione coattiva compete al Dirigente del Settore Finanziario, nel rispetto dei principi di efficienza, economicità e buon andamento.
3. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo minimo previsto dalla legge, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Articolo 17 **SANZIONI ED INTERESSI**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la



CITTÀ DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

Partita IVA 02422160727

SETTORE II **BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE** **Servizio Tributi**

mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alla commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 18 **RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro il termine ordinario di centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 17, comma 9, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 13, comma 6, del presente regolamento.

Articolo 19 **CONTENZIOSO**



CITTÀ DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

Partita IVA 02422160727

SETTORE II **BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE** **Servizio Tributi**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme. In assenza di regolamentazione comunale, si applica in analogia la normativa statale in materia di imposte dirette.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia. In assenza di regolamentazione comunale, si applica in analogia la normativa statale in materia di imposte dirette.

Articolo 20 **INCENTIVI PER IL PERSONALE ADDETTO**

1. Nel rispetto delle previsioni normative ovvero della contrattazione collettiva nazionale di lavoro al tempo vigenti, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio tributi in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi e/o progetti obiettivo per il recupero dell'evasione ed il miglioramento dei servizi. Tali compensi sono definiti dalla Giunta Comunale.

Articolo 21 **DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA**

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2012.